



48739 / 1/4

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI  
Dott. PAOLO OLDI  
Dott. GRAZIA LAPALORCIA  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO  
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 14/10/2014

SENTENZA  
N. 52866/2013  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 537/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del  
09/04/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Marie Giuseppe Fedaroni*  
che ha concluso per *l'annullamento del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Fallimentaria

### Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 09/04/2013 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizie

legale rappresentante della s.r.l., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma terzo, 223 l. fall., per essere concorso, quale istigatore e beneficiario delle somme versate dalla società fallita in data 02/02/2006, in favore della medesima s.r.l., che controllava la prima, nei pagamenti preferenziali eseguiti nel corso del 2002, allorquando la società erogante versava già in stato di insolvenza. La Corte territoriale, esclusa la rilevanza dell'impedimento addotto dal difensore, ha sottolineato l'incontestato dato materiale del pagamento, mediante compensazione, dei crediti vantati dalla controllante nei confronti della controllata poi fallita e il dato psicologico, rappresentato dalla consapevolezza dell'imputato in ordine alla difficoltà finanziaria della controllata e del conseguente danno che la compensazione realizzava per le ragioni degli altri creditori.

2. Nell'interesse de è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per essere il decreto di citazione stato notificato all'imputato ai sensi della norma appena citata, che è inapplicabile in presenza, come nella specie, di un domicilio dichiarato e opera solo per le notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 del codice di rito. In tale frangente, secondo il ricorrente, tenuto anche conto del fatto che il difensore aveva trasmesso la dichiarazione di non accettare la notifica, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della nullità e porsi il problema della mancata di effettiva conoscenza dell'atto. Tale conclusione era ancora più stringente in quanto il difensore aveva rappresentato il proprio impedimento a comparire all'udienza del 09/04/2013.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'art. 216, comma terzo, l. fall. e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sottolineando: a) che nel capo di imputazione la contestazione riguardava i pagamenti eseguiti in favore della s.r.l., con l'ulteriore specificazione che si trattava di "operazioni giustificate impropriamente come pagamenti compensazioni debiti/crediti commerciali"; b) che, in realtà, anche alla luce delle risultanze dell'attività d'indagine difensiva e tecnica, era emersa la falsità delle dichiarazioni etero-accusatorie del legale rappresentante della società fallita finalizzate ad occultare le reali ragioni del dissesto e ad allontanare da sé ogni responsabilità; c) che la consulenza di parte aveva chiarito che dal 1999 al 2001

la s.r.l. non versava in stato di insolvenza e che nessun titolo era scaduto anteriormente al giugno 2002; d) che comunque le compensazioni rappresentavano una prassi commerciale in uso tra le due società; e) che, in generale, il difetto del necessario elemento soggettivo emergeva dalla continua disponibilità manifestata dall'imputato ad assorbire in s.r.l. il personale della società i, a procedere alla messa in liquidazione di quest'ultima, ad offrire a questa un contratto di assistenza tecnica.

3. Nell'interesse del è stata depositata memoria, con la quale si deduce che, poiché i pagamenti contestati risalgono al 2002, il reato si sarebbe prescritto nel 2007, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado.

#### Considerato in diritto

1. In difetto di evidenti cause di inammissibilità del ricorso, va rilevato, che sia pure successivamente alla sentenza di secondo grado, è maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo operante con riferimento al reato di bancarotta preferenziale e decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento del 02/02/2006.

Il Collegio, pur consapevole del precedente (Sez. 5, n. 37428 del 19/05/2009, Gambino, Rv. 244617) secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento, ritiene di confermare il più recente orientamento, a mente del quale, anche in caso di bancarotta preferenziale, il termine di prescrizione decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712).

Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che l'espresso riferimento del terzo comma dell'art. 216 l. fall. alla condizione di fallito dell'imprenditore che esegua i pagamenti e, comunque, per quanto riguarda i fatti posti in essere dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 223 l. fall., al fallimento delle società interessate, vale, pur nella diversità delle fattispecie incriminatrici, ad assegnare alla dichiarazione di fallimento lo stesso significato giuridico che ricopre nelle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta e, in conseguenza, il medesimo rilievo, quanto al decorso del termine prescrizionale.


La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la generale prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010 - dep. 19/01/2011, Gazerotti, Rv. 249428).

Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

Così deciso In Roma il 14/10/2014



Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo

Il Presidente

Alfredo Maria Lombardi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
addl 24 NOV 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise

Fallimenti e Società